

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di provvedere alla proroga di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto-legge

ART. 1

(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, approvate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata al 31 dicembre 2017, ferma restando la vigenza delle stesse fino alla completa assunzione dei vincitori.
2. Le graduatorie dei concorsi banditi dall'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'articolo 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicate in data non anteriore al 1° gennaio 2012, sono prorogate sino al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "31 dicembre 2016 i contratti di lavoro a tempo determinato" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017 i contratti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto dei limiti europei".
4. All'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
5. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2016", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017";

b) al comma 6-*quater*, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

6. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole: “nell'anno 2013 e nell'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2013, 2014 e 2015” e le parole: “31 dicembre 2016”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

b) al comma 4, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

8. All'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, le parole: “1 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1 gennaio 2018”.

9. All'articolo 15, comma 6-*bis*, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017», e le parole «del patto di stabilità interno per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016».

10. All'articolo 30, comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

11. All'articolo 2, comma 5-*octies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

12. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

ART. 2

(Disposizioni in materia di editoria)

1. All'articolo 12-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”.

2. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n.103, ed al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2017. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per gli interventi di adeguamento tecnologico sostenuti sino al 31 dicembre 2017, a valere sulle risorse stanziare per tale

finalità dal medesimo comma 1, come integrate dal comma 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.147.

3. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189 e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2017.

4. Fino all'adozione di nuove tariffe agevolate postali ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri e dai soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono prorogate le tariffe di cui agli allegati B, D ed E del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 21 ottobre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010 al fine della determinazione dell'entità dell'agevolazione tariffaria di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge n. 353 del 2003; per il medesimo periodo alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche, anche finalizzate alla raccolta di fondi, spedite in abbonamento postale, effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 353 del 2003, e dalle associazioni d'arma e combattentistiche, si conferma l'applicazione del trattamento tariffario agevolato analogo a quello previsto, a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, dal decreto del Ministro delle comunicazioni 13 novembre 2002, recante « Prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria «no profit», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 12 dicembre 2002.

5. Per quanto stabilito dal comma 4, il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede al rimborso a Poste italiane S.p.A. ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del citato decreto-legge n. 353 del 2003, nei limiti delle risorse, appositamente stanziare, disponibili a legislazione vigente.

6. I commi 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 sono abrogati.

ART. 3

(Proroga di termini in materia di lavoro e politiche sociali)

1. All'articolo 44, comma 11-*bis*, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: "*per l'anno 2016*" sono sostituite dalle seguenti: "*per gli anni 2016 e 2017*".

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: "*Fino ai sei mesi*" è sostituita con la seguente: "*Fino ai 12 mesi*".

3. All'articolo 4, comma 9-*bis*, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il quarto periodo è sostituito dal seguente: « In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno 2016, al solo fine di consentire la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2017, non si applica la sanzione di cui alla lettera e) comma 723 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.»; al quinto e al settimo periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017».

4. All'articolo 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "gennaio 2016"; sono sostituite dalla seguente: "gennaio";

b) al secondo periodo le parole : “anno 2017” sono sostituite dalle seguenti: “anno 2018”.

ART. 4

(Proroga di termini in materia di istruzione, università e ricerca)

1. All'articolo 18, comma 8-*quinquies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”. Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
2. Il termine di adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non si sia ancora provveduto al predetto adeguamento è stabilito al 31 dicembre 2017.
3. All'articolo 1, comma 10-*octies*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

ART. 5

(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno)

1. All' articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.
2. All'articolo 2, comma 6-*quinquies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: “ 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “ 31 dicembre 2017”.
3. All'articolo 17, comma 4-*quater*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.
4. È prorogata, per l'anno 2017, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
5. Il termine di cui all'articolo 41-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è prorogato al 31 dicembre 2017.
6. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-*ter*, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2017.
- 7 . All'articolo 3, commi 1 e 2 del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: “2016” è sostituita dalla seguente: “2017”.

8. All'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni, le parole: “31 gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “31 gennaio 2018”.

9. All'art. 5, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

10. All'articolo 4, comma 6-*bis*, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al primo e al terzo periodo, le parole: “Per l'anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2016 e 2017”.

11. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali, di cui all'articolo 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per l'esercizio 2017 è differito al 31 marzo 2017. Conseguentemente è abrogato il comma 454 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

ART. 6

(Proroga di termini in materia di sviluppo economico e comunicazione)

1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”.

2. Il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato a prorogare, per l'anno 2017, il regime convenzionale con il centro di produzione Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 244. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017.

3. Al comma 1-*sexies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: “novanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “centottanta giorni”.

4. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, come prorogati dall'articolo 3, comma 2 *bis*, del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, sono ulteriormente prorogati di ventiquattro mesi per gli ambiti nei quali sono presenti i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per consentire alle stazioni appaltanti di determinare i piani di ricostruzione delle reti di distribuzione da includere nel bando di gara.

5. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 46, comma 2, le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2017”;
- b) all'articolo 52, comma 6, le parole: “di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “del 1° luglio 2017”;
- c) all'articolo 52, comma 7, le parole: “Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 1° luglio 2017” e le parole: “, a decorrere dal 1° gennaio 2017,” sono soppresse.

6. All'articolo 14, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2017".

7. Al fine di allineare le scadenze delle concessioni per commercio su aree pubbliche garantendo omogeneità di gestione delle procedure di assegnazione, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, il termine delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto è prorogato al 31 dicembre 2020

8. All'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «con decorrenza dal 1° gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza dal 1° gennaio 2018». Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all'energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.

9. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: "sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "sino al 31 dicembre 2017" e le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017".

10. All'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera a), le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017";
- b) alla lettera b) le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2017".

ART. 7

(Proroga di termini in materia di salute)

1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "1° gennaio 2017" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2018".

3. All'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: " entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2017, e concludere, entro il 31 dicembre 2018";
- b) all'ultimo periodo, le parole: " 31 ottobre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre 2017".

ART. 8

(Proroga di termini in materia di difesa)

1. Al comma 1 dell'articolo 2248 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «*Sino all'anno 2016*» sono sostituite dalle seguenti: «*Sino all'anno 2017*».

2. Al comma 8-*sexies* dell'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, le parole: «*sono prorogati all'anno 2016*» sono sostituite dalle seguenti: «*sono prorogati all'anno 2017*».

3 . All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «è prorogato al bilancio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al bilancio 2017»

b) al secondo periodo, le parole: «è prorogato al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è prorogato al 31 dicembre 2017, nel rispetto dei limiti europei»;

ART. 9

(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 49 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;

b) al comma 3, le parole: «dal 2012 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2012 al 2017».

2. L'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206 è prorogata al 31 dicembre 2017. Conseguentemente, le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011, sono prorogate al 31 dicembre 2017.

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n.71, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".

5. All'articolo 216, comma 11, terzo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le parole: "Fino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 73, comma 4".

6. Il termine di cui all'articolo 63, comma 4, della legge 6 giugno 1974, n. 298, è prorogato, limitatamente all'anno 2017, al 28 febbraio 2017.

7. Fermo restando il divieto di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 5 giugno 2015, n. 81, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo, la facoltà dell'ente l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) di assumere, in via transitoria, non oltre venti piloti professionisti prevista dall'articolo 34, comma 7, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è prorogata al 31 dicembre 2018.

8. Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione del comma 7, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, l'ENAC provvede con risorse proprie. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari in termini di indebitamento netto, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

9. È prorogato al 31 dicembre 2017 il termine di cui all'articolo 1, comma 807, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, qualora il procedimento di progettazione e realizzazione delle opere sia stato avviato in vigenza del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e che al 31 dicembre 2016 abbia conseguito l'adozione di variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di VAS o VIA. Conseguentemente, in relazione a quanto previsto dal presente comma, i termini di cui al primo e al secondo periodo dall'articolo 1, comma 808, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente prorogati al 30 giugno 2017 e al semestre 1° luglio-31 dicembre 2017.

ART. 10
(Proroga di termini in materia di giustizia)

1. All'articolo 1, comma 99-*bis*, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
- b) al secondo periodo, le parole: «28 febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2017».

ART. 11
(Proroga di termini in materie di beni e attività culturali)

1. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 5 le parole: “*ventiquattro mesi*” sono sostituite dalle seguenti: “*trentasei mesi*”;
- b) al comma 5-*ter*, secondo periodo, le parole: “*1° gennaio 2017*” sono sostituite dalle seguenti: “*1° gennaio 2018*”.

2. Il termine di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2016, n. 187, è prorogato al 30 giugno 2017.

3. All'articolo 1, comma 583, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”. Conseguentemente, per le medesime finalità di cui al citato articolo 1, comma 583, della legge n. 232 del 2016, è autorizzata la ulteriore spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il termine di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 15 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2016, è prorogato al 28 febbraio 2017.

ART. 12
(Proroga di termini in materie di ambiente)

1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 816, le parole: “nell’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2016 e nell’anno 2017”;
- b) al comma 817, le parole: “nell’anno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “nell’anno 2016 e nell’anno 2017”.

2. All’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 3-bis, primo periodo, le parole: “ Fino al 31 dicembre 2016” sono sostituite con le seguenti: “Fino alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del concessionario individuato con le procedure di cui al comma 9 bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017,” e l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Fino al collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip SpA con bando pubblicato il 26 giugno 2015, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, le sanzioni di cui all’articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.”
- b) al comma 9-bis, sostituire, ovunque ricorrenti, le parole: “al 31 dicembre 2016” con le seguenti: “alla data del subentro nella gestione del servizio da parte del **concessionario** individuato con le procedure di cui al presente comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017”; alla fine del quarto periodo, dopo le parole: “10 milioni di euro per l’anno 2016” aggiungere le seguenti: “nonché 10 milioni di euro nella misura massima, in ragione dell’effettivo espletamento del servizio svolto nel corso dell’anno 2017.”; al quinto periodo, sopprimere le parole: “,entro il 31 marzo 2016,”.

3. All’Allegato 3, comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera b) le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2017”;
- b) alla lettera c), le parole: “1° gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2018”.

4. Il termine del 31 dicembre 2016 relativo alle disposizioni di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei **ministri** n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall’articolo 5, *comma 5*, del *decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 6 febbraio 2014, n. 6*, come modificato dall’articolo 11, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, è prorogato al 31 dicembre 2017.

ART. 13
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

1. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: "Sino al 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "Sino al 31 dicembre 2017".
2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2017".
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "e 2016" sono sostituite dalle seguenti: ", 2016 e 2017".
4. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2017.
5. Al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 11, comma 3, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
 - b) all'articolo 24, comma 1 e all'articolo 25, comma 1, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro nove mesi";
 - c) all'articolo 26, comma 1, le parole: "entro il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2017".
6. All'articolo. 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: « Fino al 31 dicembre 2016 » sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, anche ai fini dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 ».
7. L'articolo 34, comma 6, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni si applica alle variazioni di bilancio adottate a partire dal 1 dicembre 2016.

ART 14

(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali)

1. Al comma 492, dell'articolo 1, legge 11 dicembre 2016, n. 232, premettere la seguente lettera:
"0a) investimenti dei comuni, individuati dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché di quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, finalizzati a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, finanziati con avanzo di ~~amministrazione~~ o da operazioni di indebitamento, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;"
2. Il **termine** di cui all'articolo 48, comma 2, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato di ulteriori 6 mesi,

limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 con trasmissione agli enti competenti. La proroga è concessa con le modalità di cui al medesimo articolo 48, comma 2.

3. Il termine di cui all'articolo 48, comma 3 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

4. Il termine di cui all'articolo 48, comma 7, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle istanze presentate in relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1 del citato decreto legge n. 189 del 2016.

5. Il termine di cui all'articolo 48, comma 17 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è prorogato al 31 dicembre 2017.

6. Per i pagamenti di cui all'articolo 48, comma 1, lettera g) del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, il termine di sospensione del 31 dicembre 2016 è prorogato al 31 dicembre 2017 limitatamente alle attività economiche e produttive nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016 n. 160 sono prorogate al 2017, conseguentemente:

a) al comma 1 dopo le parole : “16 milioni di euro,” sono aggiunte le seguenti: “e per l'anno 2017 è assegnato un contributo straordinario dell'importo complessivo di **12 milioni di euro,**”;

b) al comma 2 dopo le parole : “fuori del cratere,” sono aggiunte le seguenti: “ e per l'anno 2017 è destinato un contributo pari a 2,0 milioni di euro,” .

8. La disposizione prevista al comma 432 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata al 2018; pertanto le parole “e 2017” sono sostituite dalle seguenti: “, 2017 e 2018”.

Conseguentemente al comma 433, dopo le parole “assistenza qualificata” aggiungere le seguenti: “, nel limite di euro 1.700.000 per il Comune de L'Aquila e nel limite di 1.152.209 per i Comuni del cratere.”

9. Al comma 4-quater dell'articolo 10 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, così come modificato dal comma 439 della legge di stabilità della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 è apportata la seguente modifica : le parole “al 31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2018”. Ai relativi oneri, pari a 600.000 euro per ciascun anno, si provvede nell'ambito e nei limiti delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122.

ART. 15

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.